

COMMISSIONE VI  
FINANZE E TESORO

CXXX.

SEDUTA DI VENERDÌ 25 MAGGIO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

INDICE

	PAG.
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1851
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ):	
Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi. ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ) (2886) . . . . .	1851
PRESIDENTE . . . . .	1851, 1852, 1853, 1854 1856, 1857, 1860
ALBERTINI . . . . .	1852, 1853, 1856, 1857, 1860
TERRAGNI . . . . .	1853, 1856, 1857
MICHELI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	1853, 1857
MELLO GRAND . . . . .	1853
ANGELINO PAOLO . . . . .	1855
SERVELLO . . . . .	1856
MARZOTTO . . . . .	1857

**La seduta comincia alle 10,15.**

NAPOLITANO FRANCESCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Mastino e Patrini.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2886).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella precedente seduta, era stato da noi approvato l'articolo 11 fino all'ultimo comma escluso in quanto, a quel punto, eravamo in presenza, e quindi in dovere di esaminare tanto un emendamento presentato dagli onorevoli Bensi ed Albertini, quanto un emendamento presentato dagli onorevoli Curti Aurelio e Zugno, emendamenti che furono accolti in sede referente, sia pure in una differente formulazione.

Tanto l'uno che l'altro emendamento, riproponevano una formulazione a titolo di, vorrei dire, compensazione mediana della questione sorta in merito agli oli rigenerati e che io stesso avevo rielaborato in occasione dell'esame del provvedimento nella sede referente.

Il problema, in sostanza, è quello di poter consentire la libera miscelazione dei prodotti petroliferi usati con altri prodotti aventi la stessa natura e quindi, oli con oli. Nel caso che soprattutto interessa l'economia sostanziale della discussione si opererebbe quindi in difformità del disposto dell'articolo 11 che riguarda miscelazione di oli con altri prodotti ma che fissa altresì il criterio che il prodotto

miscelato debba scontare l'imposta nella misura scontata dai singoli componenti.

Ora, invece, secondo gli emendamenti prospettati in sede referente, si propone che, quando si tratta di miscelare due prodotti, aventi la stessa natura, ma uno derivante dalla rigenerazione di oli esausti e l'altro nuovo, l'imposta anziché commisurarsi all'aliquota più alta dei componenti, deve risultare dalla somma delle frazioni di imposta pagate sulla parte rigenerata e sull'altra parte nuova e poiché nell'articolo 12 si dispone che l'imposta che va ad incidere sui rigenerati è un quarto di quella gravante sui nuovi, nel caso in oggetto, si tratterebbe di sommare il quarto di imposta, che è dovuta dal rigenerato, all'intera misura dell'imposta dovuta del prodotto nuovo.

A questo punto si era sospesa la discussione, non soltanto perché la materia degli emendamenti proposti costituiva una eccezione alla norma, ma anche perché si era ritenuto di dover trovare un più esatto collocamento dell'emendamento stesso.

Se si osserva l'economia dell'articolo 11, infatti, si vede come esso riguardi: materia che si aggiunge al prodotto petrolifero per migliorarne le caratteristiche, quindi miscelazione di prodotti petroliferi aventi differente classificazione fiscale tra loro e con altre sostanze e poi contempra le norme che debbono essere rispettate per poter adempiere a queste operazioni di additivazione o di miscelazione con prodotti petroliferi diversi.

Nel caso in esame, invece, si tratta di miscelazione di prodotti della stessa natura, sia pure rigenerati e, sotto questo profilo, non ritengo idoneo il collocamento della norma prospettata con gli emendamenti nell'articolo 11 ma sono dell'avviso che, invece, essa debba trovar posto nell'articolo 12 che riguarda l'ottenimento — con qualsiasi mezzo o processo — di prodotti petroliferi da prodotti della stessa natura già usati nell'interno dello Stato.

È questa, quindi, la sede più opportuna perché in essa si tratta di prodotti petroliferi rigenerati, di prodotti cioè che hanno la stessa natura di quelli con cui vengono effettuate le miscele.

Concludendo, pare a me che — posto il problema in questi termini — gli emendamenti debbano trovare collocamento in sede di articolo 12 e che si possa, quindi, procedere alla approvazione dell'ultimo comma dell'articolo 11, che, nella precedente seduta, venne lasciata in sospeso.

ALBERTINI. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione l'ultimo comma dell'articolo 11 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 11 nel testo emendato che pongo in votazione nel suo complesso:

« Nelle raffinerie, negli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, nei depositi doganali ed in quelli ad essi assimilati è consentito:

a) aggiungere ai prodotti petroliferi, per migliorarne le caratteristiche, additivi in quantità non superiore al 5 per cento;

b) miscelare prodotti petroliferi, aventi differente classificazione fiscale, tra loro o con altre sostanze, per ottenere prodotti petroliferi aventi particolari caratteristiche ovvero prodotti classificabili come "preparazioni" di cui alla voce 27.10/B della tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1961, n. 1339 e successive modificazioni.

Sugli additivi di cui alla lettera a) è applicata l'imposta di fabbricazione prevista per il prodotto cui sono aggiunti.

I prodotti e le sostanze che concorrono a formare le miscele di cui alla lettera b) sono assoggettati all'imposta prevista per il componente petrolifero maggiormente tassato.

Non sono assoggettati all'imposta di cui al secondo e terzo comma:

1°) l'etilfluido aggiunto alla benzina;

2°) gli oli vegetali, gli acidi grassi, gli oli ed i grassi animali impiegati nell'additivazione e nelle miscele di cui alle lettere a) e b) del primo comma;

3°) le sostanze aggiunte agli oli minerali per la preparazione, in miscela con saponi di grassi lubrificanti (unti da carro) di consistenza pastosa alla temperatura di 25°-30° C.

Al trattamento previsto dal secondo, terzo e quarto comma sono assoggettati i prodotti e le miscele di cui alle lettere a) e b) del primo comma provenienti dall'estero.

L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di consentire, stabilendone le modalità, che, in opifici diversi da quelli previsti dal primo comma, i prodotti petroliferi liberi da tributi siano additivati o miscelati nei modi sopra indicati previo pagamento della differenza fra l'imposta di cui ai commi precedenti e quella assolta sui prodotti petroliferi impiegati ».

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 12:

« Chiunque intende ottenere con qualsiasi mezzo o processo, prodotti petroliferi da prodotti della stessa natura, già usati nell'interno dello Stato, è assoggettato, a tutti gli effetti, alle disposizioni del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, nonché, per quanto riguarda i prodotti ottenuti, ai vincoli di circolazione e di deposito previsti dal decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474.

Sui prodotti ottenuti è dovuta l'imposta di fabbricazione ragguagliata al 25 per cento dell'aliquota fissata per ciascuna specie dei prodotti stessi.

Sotto l'osservanza delle modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze sono esenti dall'imposta di cui al comma precedente gli oli minerali lubrificanti recuperati, mediante operazioni, anche congiunte, di decantazione, filtrazione od essiccamento, negli stabilimenti industriali, quando il ricupero, le operazioni anzidette ed il reimpiego avvengono nello stesso stabilimento in cui essi furono usati.

Sono esclusi dalla disciplina di cui al primo comma e sono altresì esenti dall'imposta di cui al secondo comma:

a) la benzina recuperata nelle smacchiatricie o lavandarie dopo i lavori in cui sia stata impiegata;

b) i prodotti petroliferi, esclusi i lubrificanti, recuperati negli stabilimenti industriali per il diretto reimpiego nei processi di lavorazione in cui furono usati ».

Non essendovi osservazioni od emendamenti sui primi due commi, li pongo in votazione.

*(Sono approvati).*

Penso che il comma aggiuntivo, di cui si parlava in sede di esame dell'articolo 11, e che è stato trasferito qui, debba essere così formulato:

« I prodotti di cui al precedente comma, che hanno assolto gli oneri fiscali, possono essere miscelati, nei depositi di oli minerali liberi da tributi e senza pagamento di differenza d'imposta, con prodotti petroliferi non usati aventi identica classificazione e che hanno parimenti assolto gli oneri fiscali ».

La eccezione è che, nell'interno della raffineria, i prodotti che abbiano assolto gli oneri fiscali possono essere miscelati. Il problema

è di consentire o non consentire la miscelazione dei prodotti senza che l'imposta venga rapportata all'aliquota più alta dei componenti. Una volta che si consenta questo, è chiaro che l'Amministrazione si deve preoccupare affinché i vari componenti rigenerati con oli nuovi abbiano assolto l'imposta.

TERRAGNI. A me parrebbe opportuno apportare qualche correzione formale, come, ad esempio, la dizione « per i prodotti ottenuti, di cui... » dovrebbe essere migliorata.

ALBERTINI. Togliere la parola « ottenuti » e quindi lasciare, « i prodotti di cui... ».

TERRAGNI. Altra correzione opportuna sarebbe il porre al posto delle parole « che hanno parimenti assolto », le altre « che abbiano parimenti assolto ».

PRESIDENTE. La stessa correzione dovrebbe essere fatta allora anche in altre precedenti frasi.

ALBERTINI. Non sono d'accordo con la dizione proposta perché ci troviamo di fronte ad un dato di fatto sicuro.

PRESIDENTE. Lascerei l'indicativo che è il modo della realtà, mentre il congiuntivo è il modo della possibilità. Nel nostro caso si indica il fatto reale: « hanno », è per « debbono avere », si tratta di un fatto reale.

Se non vi sono osservazioni può rimanere stabilito che la Commissione è d'accordo nel ritenere che il presente emendamento assorbita in sé l'emendamento Bensi-Albertini e l'emendamento Curti-Zugno.

*(Così rimane stabilito).*

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Si potrebbe, ritengo, se la Commissione concorda con la mia proposta, aggiungere all'articolo 12 un comma del seguente tenore:

« I prodotti così ottenuti debbono essere venduti in recipienti sui quali sia chiaramente riportata la dicitura " Prodotto ottenuto da miscela di oli usati liberi da oneri fiscali " ».

ALBERTINI. Noi non siamo d'accordo poiché in tale ipotesi stroncheremmo questa produzione.

MELLO GRAND. Ritengo che gli interessati all'emendamento ora proposto, siano tre: il fisco, dal punto di vista di un minore introito fiscale, gli operatori economici che producono le miscele ed il consumatore.

Ora ci troviamo di fronte ad una argomentazione del Ministero delle finanze che propone la tutela del consumatore.

Premetto che non sono d'accordo con la proposta ora avanzata intesa ad approvare questa formula. Vorrei però che l'onorevole Relatore ci tranquillizzasse sul fatto che, in fondo, non andiamo ad arrecare un danno al consumatore, dato che il Ministero delle finanze pone in evidenza il fatto che il prodotto ottenuto con i rigenerati andrebbe distinto dal prodotto nuovo. Si tratta di una tranquillità morale.

Abbiamo pensato al fisco che diceva di rinunciare ad un maggiore incasso, abbiamo pensato all'industria e detto: favoriamola; cerchiamo di dare ora al destinatario finale: il consumatore, una assicurazione che, in fondo, per aiutare un'industria, non si fa un danno al consumatore stesso.

Chiedo all'onorevole Relatore se può dire qualcosa in modo da dare a noi una tranquillità morale su questo punto perché siamo, anche noi, consumatori.

PRESIDENTE. Veramente il Relatore qui può cercare di esprimere una opinione personale che può essere variamente apprezzata dagli onorevoli colleghi.

È vero, qui ci sono tre attori. Uno è lo Stato il quale, con l'emendamento che abbiamo letto, scarta l'ipotesi di un'imposta secondo il componente ad imposta più elevata perché un aggravio di imposta, nel settore degli oli nuovi, porterebbe — in pratica — all'abbandono delle quantità di oli suscettibili di rigenerazione.

L'altro attore è l'industria, che, attraverso questa norma, si trova in condizioni di poter continuare nell'attività di rigenerazione.

Il terzo è il consumatore: credo che è proprio nell'interesse del consumatore che si debba interpretare il suggerimento del Ministero delle finanze che desidera introdurre una norma che imponga la iscrizione della dicitura « oli ottenuti con oli rigenerati » o qualcosa di simile per il prodotto ottenuto con la rigenerazione.

Però, intendiamoci, una dicitura così fatta opera solo in un senso, cioè nel senso che un'industria (quella dei rigenerati) potrebbe essere menomata dal fatto di vedersi obbligata a vendere un prodotto sul quale la iscrizione stessa andrebbe a denunciare, soprattutto agli sprovveduti, la esistenza di un prodotto di minor pregio o di minore bontà del prodotto nuovo e quindi si avrebbe un arresto nel consumo del prodotto rigenerato. Per quella misura in cui il consumo del rigenerato continua egualmente e verificarsi, non è che il comma aggiuntivo testé proposto garantisca che il prodotto sia più buono, meno

buono o idoneo, perché l'olio è quello che è, secondo la composizione che ha, sarà fatto al 50 per cento; sarà fatto con un olio rigenerato migliore o con un olio rigenerato che abbia perso delle caratteristiche di vischiosità, ma vi è da rilevare che niente di tutto questo può garantire veramente il consumatore.

Vorrei dire che una garanzia verso il consumatore dovrebbe andare molto al di là dell'applicazione di quel genere di dicitura sull'involucro del prodotto rigenerato.

Bisognerebbe verificare quali sono i punti minimi di efficienza del prodotto rigenerato, al di sotto dei quali non si può andare. Però voi sapete che diversità di pareri ci sono in argomento, fino al punto che si è arrivati — come si legge in alcune relazioni della Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi di Milano — ad affermare che sotto certi aspetti il prodotto rigenerato è superiore agli altri.

Siamo dinanzi a materia estremamente opinabile e, se lo scopo dell'applicazione del marchio dovesse essere quello di sincerare il consumatore, vorrei dire che mancando tutte quelle norme aggiuntive che potrebbero essere pure studiate e che dovrebbero portare alla iscrizione che dovrebbe essere stampata sugli involucri, l'industriale stesso si trova dinanzi a un problema di serietà della sua produzione.

L'industria che produce il prodotto rigenerato ha, oggi, la concessione di poter miscelare, in deroga a quanto provveduto in partenza, liberamente; di poter pagare l'imposta attraverso la sommatoria dei componenti il prodotto ultimo e non ragguagliandola alla imposta più alta, ed ha quindi il dovere di evitare prodotti il più commerciali possibili e ciò deve fare anche nel suo interesse perché, altrimenti, la concorrenza, eliminerebbe direttamente tale industria.

In definitiva, l'industria stessa si trova a dover sostenere la concorrenza degli oli nuovi con oli miscelati rigenerati. Se mantiene, allora, la sua produzione ad un livello di produzione qualificata, è chiaro che manterrà e conserverà il mercato e forse potrà ampliarlo, altrimenti sarà essa stessa la prima a subire gli effetti del suo agire.

Ritengo, quindi, che la garanzia che non si può trovare certa e sicura, anche per la incertezza dei dati di partenza in nostro possesso, sia da affidare, nei riguardi del consumo, alla onestà dell'industria che poggia la sua vita, in fondo, sulla onestà della sua produzione.

Questo, mi pare che, in definitiva, si debba considerare.

Quando ho considerato la norma intesa a prescrivere la stampigliatura del prodotto rigenerato, ho osservato che saremmo stati portati a fare qualcosa di analogo a quanto è stato fatto, per esempio, per i prodotti alimentari o per gli oli commestibili, al fine di distinguere bene gli oli commestibili secondo che il prodotto base sia l'oliva, i semi e così via. Ma nel caso degli alimentari e degli oli commestibili, vi era veramente una ragione perché il Legislatore si occupasse del problema, anzi le ragioni erano molteplici, non soltanto per la tutela del prodotto, ma si trattava della tutela di una serie di altre questioni importanti: la tutela della produzione dell'oliva rispetto ad altre produzioni concorrenti e la tutela della salute del consumatore la cui necessità si è manifestata quando si è scoperto che gli oli venivano, alcune volte, ad essere estratti anche da certe materie che, quando ne abbiamo sentito il nome, abbiamo rabbrivito pensando, che talvolta si è potuto ingerire un prodotto così contraffatto.

Si tratta, quindi, di termini non facilmente comparabili.

Aggiungo che, per la esperienza recente, ho avuto occasione di interessarmi di cose attinenti alla materia dei commestibili. È noto che anche nel nostro paese, almeno per certe materie commestibili, si impone che, sul recipiente, sia indicata la descrizione percentuale dei prodotti contenuti nel prodotto finale; ebbene, anche qui vi sono dei dubbi che non è possibile eliminare data la varietà dei modi di lavorazione e le stagioni in cui questa viene effettuata perché lo stesso prodotto può risultare diverso, pur essendo formato dagli stessi componenti, proprio, ad esempio, a causa della temperatura. Quindi si può essere andati al di là di quella che è, realmente, la possibilità dell'industria.

Ho citato quanto sopra per indicare le difficoltà cui si andrebbe incontro indicando l'aliquota di rigenerato e l'aliquota di nuovo, anche perché, a seconda del tipo di olio che viene richiesto, si opera una miscela diversa. Gli oli hanno destinazioni diverse e a seconda di questa diversità di destinazione possono essere compiute differenti miscele. Non tutti gli oli servono per le autovetture ed anche queste miscele variano a seconda della stagione e dell'olio che si vuole ottenere: fluido, semifluido, denso, ecc., e quindi, quand'anche avessimo elaborato tutta questa casistica per adeguarci alla richiesta di una apposizione

di marchio, otterremmo né più né meno che quello che si ottiene, attualmente, in altri campi, per cui non resta che raccomandarsi all'operatore dicendo: abbiamo fatto tutti gli sforzi possibili, ricordatevi che la vostra attività si affida soprattutto alla vostra coscienza.

ANGELINO PAOLO. La richiesta dell'onorevole Mello Grand per quanto riguarda la garanzia per i consumatori, è perfettamente legittima.

Se non vado errato, lo Stato può dare questa garanzia, perché il Ministero dell'industria e commercio ha due organi specializzati in materia: la Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi e la Stazione sperimentale per i combustibili. I lubrificanti debbono avere determinate caratteristiche: una infiammabilità P.M. superiore a 125 gradi centigradi, vischiosità Engler a 20 gradi superiore a 2, e, per quanto si riferisce alla distillazione, la frazione a 300 gradi non deve superare il 20 per cento.

Lo Stato ha i suoi organi specializzati per poter controllare se un olio lubrificante corrisponde a determinate caratteristiche ed è giusto che lo faccia a tutela dei consumatori: più controlli ci sono, meglio è per i consumatori.

Ma la proposta di applicare un marchio, quale risultato darebbe? Abbiamo visto delle cose strane con la disposizione che prescrive l'imbottigliamento per l'aceto e per altri prodotti. Per questi oli minerali rigenerati, invece, si tratta di una miscela di vari prodotti; quindi il principio della miscelazione non è affatto proibito, anzi è necessario per ottenere degli oli lubrificanti adatti a determinati impieghi. L'importante è che il consumatore sia tutelato attraverso dei controlli sperimentali e, quando si prelevano dei campioni per mandarli alle analisi e il responso degli organi tecnici dirà che c'è una frode, il problema si sposterà nel campo delle frodi in commercio e non è questo compito nostro. In questa Commissione abbiamo commesso delle gravi interferenze quando ci siamo interessati di settori che non ci riguardano come, per esempio, nel caso della imposizione fiscale sulla margarina, per cui si è dovuto ricorrere a dei sotterfugi per legittimare un provvedimento che era ingiusto. Siamo andati qualche volta oltre i nostri compiti perché non si è avuto il coraggio di dire: questo non è un provvedimento di carattere fiscale!

Noi oggi, pur essendo in sede legislativa, dobbiamo considerare il provvedimento, che stiamo esaminando, dal punto di vista speci-

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1962

fico: fiscale. In ogni modo, ripeto, sono d'accordo che si facciano i prelievi, che si facciano tutti i controlli necessari per la tutela del consumatore, però quando gli oli lubrificanti corrispondono a quelle determinate caratteristiche prescritte dalla legge, possiamo stare tranquilli.

SERVELLO. Volevo dichiarare che l'analisi fatta dall'onorevole Presidente mi sembra perfetta e fa riecheggiare alla mia mente, però, un dibattito già avvenuto in questa stessa Commissione quando si trattava di ammettere o meno l'imposta per i gas liquefatti per l'autotrazione e si cercava di stabilire se era opportuno deprimere quel settore ovvero favorirlo.

PRESIDENTE. È già stata presentata una proposta di legge per l'abolizione di quella imposta!

SERVELLO. Allora non abbiamo né incoraggiato, né posto in condizione di sospendere alcuna forma di applicazione. Ora, però, volevo rovesciare la domanda in ordine alla opportunità o meno di aderire alla proposta di applicazione di questa indicazione sui recipienti destinati a contenere il prodotto rigenerato.

Dichiaro di essere contrario alla apposizione della indicazione richiesta, ma potrebbe accadere che i rigenerati non solo siano portati sul mercato come prodotto normale ma che vi sia una forma pubblicitaria, anche su questi recipienti, in modo tale che questo prodotto che venga etichettato come prodotto autentico o qualcosa di simile. Forse, in questo senso, si potrebbe prospettare l'opportunità di una specificazione.

PRESIDENTE. Si tratterebbe di una *excusatio non petita* che metterebbe in allarme chiunque.

SERVELLO. Penso che potrebbe crearsi una condizione non onesta dal punto di vista commerciale. Non so se in sede di applicazione si possa arrivare ad una formulazione del genere.

PRESIDENTE. Potremmo prescrivere, a chi non miscela, di apporre l'indicazione « Prodotto nuovo », di specificare che si tratta prodotto nuovo, mentre per gli altri prodotti questo sarebbe inibito.

SERVELLO. Non dovrebbe, per lo meno, essere apposta l'indicazione « Prodotto nuovo ».

PRESIDENTE. Nel momento attuale non abbiamo, a mio avviso, elementi per poter concludere su di una esperienza acquisita; io sono fra coloro che credono molto alla efficacia della esperienza e quindi proporrei di

comportarsi nel modo seguente: se dovessero nascere degli inconvenienti o degli svantaggi, si riprenderà in esame l'argomento. In tal modo si opererà sulla base della esperienza che è il modo più sicuro per poter regolamentare adeguatamente un settore.

SERVELLO. L'esperienza è data dalla pubblicità dell'A.G.I.P. che dice « Supercortemaggiore, prodotto tipicamente italiano »!

PRESIDENTE. Direi di non aprire una porta per arrivare ad una specificazione dei vari prodotti.

TERRAGNI. Volevo esprimere il mio pensiero in merito alla proposta del Governo. La tesi prospettata dall'onorevole Angelino non è la tesi di Pilato, di chi, cioè, se ne lava le mani. Né possiamo dire che si tratti di questione che esula dalla nostra competenza. Assicuro che, se fossimo in sede di Commissione industria e commercio, probabilmente sarei solo, ma proporrei quell'emendamento. In questa sede, effettivamente, domando — e sono disposto anche a dare voto favorevole — se il Governo insisterà nella sua proposta di emendamento.

Siamo di fronte ad una legge fiscale e non mi sembra che questo scrupolo, giusto in sede legislativa per un problema fiscale, possa impedire di mettere in circolazione un prodotto che non risulti non idoneo. Dirò di più, che un cortese collega mi ha, a suo tempo, dato in visione una rivista a carattere tecnico che trattava, nientemeno che di rigenerazione di oli operata da una grande compagnia aerea.

Rispondo al collega Albertini che sono d'accordo con lui e dirò, per una esperienza di tessitore serico, che, per una operazione tecnica, occorre una soluzione di sapone che sia già stata adoperata.

Non è quindi detto che un prodotto che abbia subito un dato trattamento non sia poi più utilizzabile o sia meno rispondente di un altro per certi determinati usi.

L'onorevole Albertini mi darà atto che una compagnia che rigenera i suoi oli e che dà specifiche dei componenti, è sicura che il prodotto rigenerato ha certe determinate caratteristiche e considera efficiente il prodotto. Qui ci troveremo dinanzi ad un problema che è identico in linea teorica, ma in linea pratica, sappiamo che si tratta di raccolta di oli delle più svariate provenienze. Ritengo che l'affermazione fatta da tecnici secondo i quali gli oli rigenerati possono, in certi casi, avere caratteristiche complementari, sia esatta.

ALBERTINI. Perché ha un numero superiore di raffinzioni!

TERRAGNI. Vorrei, concludendo, dire che, se il Governo ritiene di insistere mi asterrò o darò voto favorevole, ma penso — e non per disinteressarmi della questione — che si tratti di problema che riguardi, eventualmente, il Ministero dell'industria e commercio.

MARZOTTO. Vorrei chiedere all'onorevole Presidente che ci sia consentito, rinviando il seguito della discussione, di partecipare ai lavori dell'Aula dato che in quella sede si stanno trattando i bilanci finanziari.

ALBERTINI. Propongo di rinviare la discussione dopo l'approvazione dell'articolo ora in esame.

PRESIDENTE. Propongo, poiché ai successivi articoli non sono stati presentati emendamenti che dovrebbero dar luogo a discussione, di giungere fino all'approvazione dell'articolo 22 così che, nella prossima seduta, si abbiano a discutere solo le tabelle e si possa quindi approvare il provvedimento.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Una breve dichiarazione. Vorrei soltanto dire, per quanto riguarda il comma aggiuntivo ora in esame, che la preoccupazione del Governo consiste nel desiderio di tutelare gli interessi del consumatore anche in considerazione del fatto che in diverse occasioni in questa ed in altre Commissioni, alle quali ho avuto l'onore di partecipare, da vari colleghi, detti interessi sono stati prospettati in diverse discussioni su argomenti riguardanti il consumo e quindi il consumatore. Sembrava quindi opportuno al Governo, suggerire quel comma aggiuntivo proprio per dare al consumatore la possibilità di sapere che, acquistando quel determinato prodotto, va ad acquistare un prodotto ottenuto con la miscela di oli diversi.

Gli interessi dell'Amministrazione finanziaria — una volta che è stato concordato e approvato dalla Commissione il precedente comma — sono parzialmente tutelati.

Il Governo, quando ha accettato il principio che è stato espresso chiaramente nella precedente seduta attraverso la illustrazione del Relatore, in questa sede aveva inteso soltanto raccogliere un po' le istanze che in diverse occasioni sono al Governo pervenute per la tutela del consumatore e aveva presentato l'emendamento. Comunque, il Go-

verno rimettendosi all'orientamento della Commissione non insiste nel predetto emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma aggiuntivo da inserire dopo il secondo comma dell'articolo 12:

« I prodotti di cui al precedente comma, che hanno assolto gli oneri fiscali, possono essere miscelati, nei depositi di oli minerali liberi da tributi e senza pagamento di differenza di imposta, con prodotti petroliferi non usati aventi identica classificazione e che hanno parimenti assolto gli oneri fiscali ».

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione i restanti commi dell'articolo 12 sui quali non vi sono emendamenti:

« Sotto l'osservanza delle modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze sono esenti dall'imposta di cui al comma precedente gli oli minerali lubrificanti recuperati, mediante operazioni, anche congiunte, di decantazione, filtrazione od essiccamento, negli stabilimenti industriali, quando il ricupero, le operazioni anzidette ed il reimpiego avvengono nello stesso stabilimento in cui essi furono usati.

Sono esclusi dalla disciplina di cui al primo comma e sono altresì esenti dall'imposta di cui al secondo comma:

a) la benzina recuperata nelle smacchiatricie o lavanderie dopo i lavori in cui sia stata impiegata;

b) i prodotti petroliferi, esclusi i lubrificanti, recuperati negli stabilimenti industriali per il diretto reimpiego nei processi di lavorazione in cui furono usati ».

*(Sono approvati).*

Pongo in votazione l'articolo 12 nel suo complesso quale risulta con gli emendamenti apportati:

« Chiunque intende ottenere con qualsiasi mezzo o processo, prodotti petroliferi da prodotti della stessa natura, già usati nell'interno dello Stato, è assoggettato, a tutti gli effetti, alle disposizioni del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, nonché, per quanto riguarda i prodotti ottenuti, ai vincoli di circolazione e di deposito previsti dal decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474.

Sui prodotti ottenuti è dovuta l'imposta di fabbricazione ragguagliata al 25 per cento

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1962

dell'aliquota fissata per ciascuna specie dei prodotti stessi.

I prodotti di cui al precedente comma, che hanno assolto gli oneri fiscali, possono essere miscelati, nei depositi di oli minerali liberi da tributi e senza pagamento di differenza di imposta, con prodotti petroliferi non usati aventi identica classificazione e che hanno parimenti assolto gli oneri fiscali.

Sotto l'osservanza delle modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze sono esenti dall'imposta di cui al comma precedente gli oli minerali lubrificanti recuperati, mediante operazione, anche congiunte, di decantazione, filtrazione od essiccamento, negli stabilimenti industriali, quando il recupero, le operazioni anzidette ed il reimpiego avvengono nello stesso stabilimento in cui essi furono usati.

Sono esclusi dalla disciplina di cui al primo comma e sono altresì esenti dall'imposta di cui al secondo comma:

a) la benzina recuperata nelle smacchiatricie o lavanderie dopo i lavori in cui sia stata impiegata;

b) i prodotti petroliferi, esclusi i lubrificanti, recuperati negli stabilimenti industriali per il diretto reimpiego nei processi di lavorazione in cui furono usati ».

(È approvato).

Agli articoli 13, 14, 15 e 16 non sono stati presentati emendamenti. Ne do lettura e successivamente li porrò in votazione.

## ART. 13.

L'articolo 21 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è sostituito dal seguente:

« Il credito dello Stato per l'imposta e per i diritti previsti dal presente decreto ha privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sulle materie prime, sui prodotti, sui serbatoi, sul macchinario e sul materiale mobile esistenti nelle fabbriche, nei depositi, nei magazzini annessi alle fabbriche od ai depositi, od in altri locali comunque soggetti a vigilanza fiscale, anche se di proprietà di terzi.

Per i crediti derivanti da reato, le materie prime, i prodotti, i serbatoi, il macchinario ed il materiale mobile, di cui al precedente comma, garantiscono l'Amministrazione, a preferenza di ogni altro creditore, anche del pagamento delle multe, delle am-

mende e delle spese dovute dai colpevoli o responsabili civili a termini di legge ».

(È approvato).

## ART. 14.

L'Amministrazione finanziaria può esonerare dall'obbligo di prestare la cauzione dovuta per il deposito le ditte di notoria solidità che impiegano oli minerali in usi industriali agevolati ovvero li estraggono dal sottosuolo nazionale, purché i prodotti siano custoditi in cisternoni metallici.

(È approvato).

## ART. 15.

In caso di smarrimento o distruzione della bolletta originale relativa all'esportazione di prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione, con diritto all'abbuono od alla restituzione dei tributi, l'esportatore, entro i termini prescritti, può presentare domanda, diretta alla competente Intendenza di finanza, per ottenere che l'abbuono o la restituzione vengano effettuati in base al duplicato della bolletta, specificando i motivi che impediscono la presentazione del documento originale.

Scaduto il termine di prescrizione, la dogana che emise la bolletta ne rilascia il duplicato osservate le disposizioni del regolamento doganale.

(È approvato).

## ART. 16.

Chiunque detiene, in quantità superiore ad un quintale, i prodotti di cui al precedente articolo 1, a qualsiasi uso destinati, deve farne denuncia, comprendendo anche i prodotti viaggianti, alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicando la quantità e la qualità dei prodotti nonché l'uso a cui essi sono destinati. La denuncia vale anche agli effetti dell'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474.

Nello stesso termine deve essere presentata la denuncia di fabbrica, da chi già produce i prodotti stessi.

L'ufficio tecnico, verificata la regolarità della denuncia, dispone la vigilanza sulle lavorazioni e liquida il tributo gravante sui prodotti che vi sono soggetti. La somma dovuta deve essere versata alla sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione dell'invito di pagamento.



## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1962

Sulle somme non versate tempestivamente è applicata la indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 17:

## ART. 17.

« Chiunque omette di presentare la denuncia di cui all'articolo precedente o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta di fabbricazione frodata o che siasi tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi ai dieci stabiliti nello stesso articolo o quando i prodotti detenuti e non denunciati siano destinati ad usi esenti da imposta ».

A tale articolo c'è un emendamento presentato dagli onorevoli Zugno, Restivo e Armani, al secondo comma, dopo le parole: « ridotta a un decimo », aggiungere le altre: « del minimo di cui al precedente comma ».

Nel primo comma è prevista la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta per chi omette di presentare la denuncia.

Nel secondo comma si precisa che se la denuncia è presentata entro i cinque giorni di ritardo ed è riconosciuta regolare, la pena pecuniaria è ridotta ad un decimo; ma un decimo del minimo o del massimo? Per evitare un contenzioso è bene precisare questo ultimo punto.

Pongo in votazione il primo comma sul quale non vi sono emendamenti.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Zugno, Restivo ed Armani.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma con l'emendamento approvato.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 17 nella nuova formulazione:

## ART. 17.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui all'articolo precedente o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con

la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta di fabbricazione frodata o che siasi tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi ai dieci stabiliti nello stesso articolo o quando i prodotti detenuti e non denunciati siano destinati ad usi esenti da imposta.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 18:

« L'articolo 23-ter inserito nel regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, con l'articolo 6 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, e modificato con l'articolo 10 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è sostituito dal seguente:

« Chiunque senza esserne autorizzato dall'Amministrazione finanziaria miscela prodotti petroliferi liberi da tributi per ottenere altri prodotti petroliferi soggetti ad aliquota d'imposta superiore a quella assoluta su uno qualsiasi dei prodotti impiegati nella miscela ovvero miscela prodotti petroliferi liberi da tributi con altre sostanze per ottenere prodotti soggetti all'imposta di cui all'articolo 1 ovvero prodotti classificabili come « preparazioni » di cui alla voce 27.10/b della tariffa generale dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1005, e successive modificazioni, è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore al doppio e non superiore al decuplo della imposta medesima ma non inferiore, in ogni caso, a lire due milioni.

Se la quantità dei prodotti petroliferi è superiore a venti quintali, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni oltre la multa anzidetta.

La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione o comunque esistenti in fabbrica, nell'opificio o nel deposito e nei locali in genere in cui venne consumata la frode.

Il tentativo è punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato.

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1962

Le materie prime, i prodotti fabbricati ed i mezzi adoperati per commettere la frode sono soggetti a confisca a termini della legge doganale.

Le disposizioni dei commi primo, quarto e quinto sono stabilite, in deroga rispettivamente agli articoli 24, 56 e 240 del Codice penale.

Qualora dalle operazioni di cui al primo comma si ottengano prodotti per i quali non è dovuto supplemento d'imposta di fabbricazione si applica l'ammenda fino a lire ottantamila ».

Su tale articolo c'è da fare un breve considerazione. C'è un emendamento aggiuntivo del deputato Albertini che propone di aggiungere all'articolo 18 il seguente comma in relazione a quanto approvato dall'articolo 12:

« Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti petroliferi miscelati di cui al comma terzo dell'articolo 12 ».

Noi abbiamo stabilito, all'articolo 12, che si possono miscelare prodotti nuovi con prodotti rigenerati purché della stessa classificazione. L'articolo 18 dice: « Chiunque senza esserne autorizzato dall'Amministrazione finanziaria miscela prodotti petroliferi liberi da tributi per ottenere altri prodotti petroliferi soggetti ad aliquota d'imposta superiore..., ecc. ... è punito... con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore al doppio e non superiore al decuplo dell'imposta medesima ». Quindi lo stesso articolo contempla fenomeni che non hanno relazione con quanto abbiamo approvato all'articolo 12 e nell'economia del nuovo testo — così come risultato dopo l'approvazione del comma aggiuntivo dell'articolo 12 — sembrerebbe superflua la norma aggiuntiva all'articolo 18 perché i casi che vengono previsti come sanzionabili nello stesso articolo 18, non riguardano la eccezione di cui all'articolo 12.

ALBERTINI. C'è il pericolo che venga data una interpretazione diversa da parte di chi deve applicare questa legge.

PRESIDENTE. L'emendamento a mio avviso, potrebbe essere così formulato: « Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti di coloro che miscelano i prodotti petroliferi di cui al comma terzo del precedente articolo 12 ».

Non essendovi obiezioni, passiamo all'esame dei singoli commi.

Pongo in votazione il primo capoverso fino alle parole: « dal seguente ».

(È approvato).

Al secondo capoverso debbono essere apportati i seguenti emendamenti: le parole « 27.10/b della tariffa generale » debbono essere sostituite con le parole: « 27.10-B della tariffa » e le parole: « 26 dicembre 1958, n. 1005 » con le parole: « 21 dicembre 1961, n. 1339 » e questo in relazione alla nuova tariffa dei dazi.

Pongo in votazione gli emendamenti al secondo capoverso di cui ho dato testé lettura.

(Sono approvati).

Pongo in votazione il secondo capoverso così modificato.

(È approvato).

Pongo in votazione gli altri commi fino al penultimo comma, escluso, nel testo originario, non essendo stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Il penultimo comma deve per coordinamento essere così emendato:

« Le disposizioni dei commi quarto e quinto sono stabilite in deroga rispettivamente agli articoli 56 e 240 del Codice penale ».

Pongo in votazione il testo emendato del penultimo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 18.

(È approvato).

Infine do lettura del seguente comma aggiuntivo proposto dal deputato Albertini, da porsi come ultimo comma dell'articolo in esame:

« Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti di coloro che miscelano i prodotti petroliferi di cui al comma terzo del precedente articolo 12 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'intero articolo 18 nel testo emendato che pongo in votazione nel suo complesso:

« L'articolo 23-ter inserito nel regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, con-

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1962

vertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, con l'articolo 6 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, e modificato con l'articolo 10 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è sostituito dal seguente:

« Chiunque senza esserne autorizzato dall'Amministrazione finanziaria miscela prodotti petroliferi liberi da tributi per ottenere altri prodotti petroliferi soggetti ad aliquota d'imposta superiore a quella assoluta su uno qualsiasi dei prodotti impiegati nella miscela ovvero miscela prodotti petroliferi liberi da tributi con altre sostanze per ottenere prodotti soggetti all'imposta di cui all'articolo 1 ovvero prodotti classificabili come « preparazioni » di cui alla voce 27.10-B della tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339 è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore al doppio e non superiore al decuplo della imposta medesima ma non inferiore, in ogni caso, a lire due milioni.

Se la quantità dei prodotti petroliferi è superiore a venti quintali, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni oltre la multa anzidetta.

La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione o comunque esistenti in fabbrica, nell'opificio o nel deposito e nei locali in genere in cui venne consumata la frode.

Il tentativo è punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato.

Le materie prime, i prodotti fabbricati ed i mezzi adoperati per commettere la frode sono soggetti a confisca a termini della legge doganale.

Le disposizioni dei commi quarto e quinto sono stabilite in deroga rispettivamente agli articoli 56 e 240 del Codice penale.

Qualora dalle operazioni di cui al primo comma si ottengano prodotti per i quali non è dovuto supplemento d'imposta di fabbricazione si applica l'ammenda fino a lire ottantamila.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti di coloro che miscelano i prodotti petroliferi di cui al comma terzo del precedente articolo 12 ».

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 19 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

« L'articolo 25 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è sostituito dal seguente:

« Nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 15 si applica l'ammenda:

a) non minore del decimo né maggiore dell'ammontare della relativa imposta di fabbricazione per le deficienze riscontrate all'arrivo dei prodotti petroliferi trasportati con bolletta di cauzione;

b) non minore della metà né maggiore del triplo della relativa imposta di fabbricazione per le deficienze riscontrate nella verifica dei magazzini di fabbrica, nei depositi doganali ed in quelli assimilati ai doganali di proprietà privata.

La pena di cui alla lettera a) si applica anche nel caso che i prodotti petroliferi spediti con bolletta di cauzione non giungono a destinazione.

Qualora si riscontrino differenze di qualità o di quantità tra i prodotti petroliferi destinati all'esportazione e la dichiarazione presentata per ottenere l'abbuono o la restituzione dei diritti, il dichiarante è punito con l'ammenda non minore della somma che indebitamente si sarebbe abbuonata o restituita e non maggiore del quintuplo di essa, sempre quando il fatto non costituisca reato più grave.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica quando la differenza fra i diritti di cui è stato chiesto l'abbuono o la restituzione e quelli effettivamente da abbuonare o da restituire secondo il risultato della visita non supera il 5 per cento ».

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 20:

« Chiunque non osserva le modalità per la applicazione della esenzione di cui all'articolo 5 ed al terzo comma dell'articolo 12 è punito, in deroga all'articolo 24 del Codice penale, con l'ammenda fino a lire trecentomila, salvo che il fatto non costituisca reato più grave ».

L'articolo in esame deve, per coordinamento, essere così emendato:

« Chiunque non osserva le modalità per la applicazione della esenzione di cui all'articolo 5 e al terzo comma dell'articolo 12 è

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1962

punito con l'ammenda fino a lire trecentomila, salvo che il fatto costituisca reato più grave ».

Pongo in votazione il testo emendato di cui ho dato ora lettura.

(*È approvato*).

Sempre per motivi di coordinamento all'articolo in esame deve essere aggiunto il seguente comma:

« All'articolo 14, primo comma del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modifica, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, dopo le parole: « agli usi previsti dalla tabella A » sono inserite le parole: « lettera b), n. 3 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'intero articolo 20, nel testo emendato, che pongo in votazione nel suo complesso.

« Chiunque non osserva le modalità per la applicazione della esenzione di cui all'articolo 5 ed al terzo comma dell'articolo 12 è unito con l'ammenda fino a lire trecentomila salvo che il fatto costituisca reato più grave.

All'articolo 14, primo comma del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modifica, nella legge 2 luglio 1957, n. 474 dopo le parole: « agli usi previsti dalla tabella A » sono inserite le parole: « lettera b), n. 3 ».

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 21:

« L'articolo 13 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è sostituito dal seguente:

« Chiunque esercita un deposito di olii minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, una stazione di servizio o un apparecchio di distribuzione automatica di carburanti, non denunciati a termini dell'articolo 1, è punito con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito, nella stazione di servizio o nel distributore automatico, e, in ogni caso, non inferiore a lire 300.000.

Se nella verifica dei depositi liberi di olii minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, nonché delle stazioni di servizio e degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, si rinvenono ecce-

denze in confronto delle risultanze del registro di carico e scarico o comunque non giustificate da regolari certificati di provenienza, il gestore è punito con la multa non minore del doppio né maggiore del decuplo dell'imposta dovuta sulle quantità eccedenti accertate, oltre al pagamento del tributo. Se la eccedenza riscontrata non supera l'1 per cento rapportato alla quantità estratta, l'esercente è punito con la sola ammenda da lire 50.000 a lire 300.000.

Tuttavia non si fa luogo ad alcun addebito nei confronti:

a) degli esercenti depositi liberi di olii minerali, per le eccedenze di olio combustibile non superiori all'1 per cento della quantità estratta, rinvenute in confronto delle risultanze del registro di carico e scarico;

b) degli esercenti di distributori fissi e stazioni di servizio, per le eccedenze di carburanti non superiori al 5 per mille rapportato alle erogazioni registrate dal contatore totalizzatore nel periodo preso a base della verifica.

Indipendentemente dall'applicazione delle pene suindicate per la giacenza non giustificata di prodotti petroliferi, chiunque, essendovi obbligato, non tenga o tenga irregolarmente o rifiuti di presentare il registro di carico e scarico, con i documenti che vi devono essere annessi, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000. La stessa pena si applica al destinatario del carico che non conservi o non esibisca, a richiesta degli organi incaricati del controllo, i certificati di provenienza.

Non costituisce irregolarità, agli effetti del comma precedente, l'esistenza accertata di una differenza tra le giacenze reali e le risultanze contabili, quando sia contenuta entro i limiti fissati: per le eccedenze, dal terzo comma del presente articolo e, per le deficienze, entro quelli stabiliti dall'articolo 14 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni.

Le disposizioni del secondo e quarto comma sono stabilite in deroga all'articolo 26 del Codice penale ».

Propongo, sempre per motivi di coordinamento, la soppressione dell'ultimo comma.

Pongo in votazione i commi dell'articolo 21 fino all'ultimo escluso.

(*Sono approvati*).

Pongo in votazione il mantenimento dell'ultimo comma.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 21, senza l'ultimo comma, come da emendamento soppressivo testé approvato.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 22 che, non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione:

« Sono abrogati l'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito con modificazioni, nella legge 9 maggio 1950, n. 202, ed ogni altra disposizione incompatibile con quelle della presente legge ».

*(È approvato).*

Secondo quanto stabilito a seguito della richiesta avanzata dall'onorevole Marzotto, la discussione sulle tabelle allegate al disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11,20.**

---

*IL DIRETTORE*  
*DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI*  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI